

STATUTO PROGRESSO VOLLEY A.S.D.

TITOLO I

Denominazione - sede

ART.1

Nello spirito della Costituzione Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, anche per gli effetti del Decreto Legislativo n. 36/2021, è costituita, con sede in via Lirone N° 46 Castel Maggiore (Bologna) una associazione non commerciale, operante nel settore sportivo, ricreativo e culturale che assume la seguente denominazione **PROGRESSO VOLLEY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA.**

L'eventuale trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non costituisce variazione statutaria e potrà essere deliberato dai soci con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

Essa aderisce alla **F.I.P.AV.** (Federazione Italiana Pallavolo) e relative strutture periferiche. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione Sportiva, agli organi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili sia nazionali che locali.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

ART.2

La Progresso Volley è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro e pertanto vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Essa opera per fini sportivi agonistici, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART.3

L'associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione delle infra descritte attività sportive dilettantistiche, in tutte le loro forme o specialità, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, sia a carattere amatoriale-turistico che sportivo, operando dunque per la promozione, la diffusione e la pratica ma anche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle discipline sportive riconosciute dagli organismi sportivi nazionali a cui si affilia organizzando direttamente o indirettamente ovvero prendendo parte a manifestazioni, corsi, camp, attività ed eventi sul territorio sia regionale e nazionale sia all'estero, nel rispetto delle norme degli organismi sportivi nazionali a cui si affilia.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali e nei limiti di legge, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività secondarie e strumentali, quali infra meglio specificate, purché strettamente connesse al fine istituzionale, prevalentemente in favore dei propri soci o tesserati dell'organizzazione sportiva di riferimento e che siano deliberate e regolamentate da apposita

delibera dell'organo amministrativo o dell'assemblea, secondo i criteri ed i limiti di cui all'art.9 D.LGS. 36/2021.

L'Associazione, con spirito altruistico, si propone di:

1. Promuovere e sviluppare la pratica dilettantistica ed amatoriale del gioco della pallavolo nelle sue forme promozionali ed agonistiche, sia per giovani sia per adulti.
2. Partecipare ed organizzare campionati e tornei di pallavolo, locali, nazionali ed internazionali, promozionali od agonistici nonché a manifestazioni di natura ricreativa e di accrescimento culturale.
3. Organizzare corsi di istruzione tecnico-sportiva e di perfezionamento, autonomamente od in collaborazione con enti pubblici o privati, sportivi e non (ad esempio: Scuole, Ente locale, Coni ecc.).
4. Gestire, anche a seguito di apposite convenzioni con lo Stato o con gli Enti locali, immobili ed impianti sportivi, ricreativi e culturali per il conseguimento delle finalità dell'Associazione e di utilità generale.
5. Come attività accessoria e complementare a quella di carattere istituzionale, gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi o circoli sociali.
6. Come attività accessoria e complementare a quella di carattere istituzionale, organizzare viaggi e soggiorni turistici anche finalizzati alla preparazione tecnico-fisica degli atleti, la cui partecipazione è riservata ai propri soci
7. Esercitare in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale a scopo di autofinanziamento.
8. Promuovere raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

In ogni caso dovranno essere osservate tutte le normative relative agli aspetti fiscali, previdenziali ed assicurativi previsti dalle leggi in vigore.

La associazione si obbliga a contrastare l'abuso psicologico, l'abuso fisico, la molestia sessuale, l'abuso sessuale, la negligenza, l'incuria, l'abuso di matrice religiosa, il bullismo e il cyberbullismo, i comportamenti discriminatori e l'abuso di mezzi di correzione con l'adozione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta e la nomina del relativo responsabile.

TITOLO III

Soci

ART.4

Il numero dei soci, è illimitato

Possono essere soci della Progresso Volley ASD le persone fisiche, le Associazioni di carattere sportivo e ricreativo, e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

È esclusa l'adesione temporanea del socio al rapporto associativo, sotto qualsiasi forma.

ART.5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente statuto e osservarne gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmati dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda

rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento. La validità della qualità di associato, efficacemente conseguita all'atto del rilascio della tessera sociale, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. Gli eventuali rifiuti devono essere motivati.

In caso di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, all'atto della restituzione della tessera associativa verrà rimborsata la quota versata.

ART.6

La qualifica di socio è individuale e dà diritto:

1. a partecipare a tutte le attività promosse dalla Progresso Volley;
2. a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti ed alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
3. a godere dell'elettorato attivo e passivo.

Il minore esercita il diritto di partecipazione e di voto nelle Assemblee sociali mediante l'esercente la responsabilità genitoriale. Il diritto di voto nelle assemblee e di elettorato attivo e passivo sono acquisiti dal socio minorenni alla prima assemblea utile successiva al raggiungimento della maggiore età.

I soci individuali sono tenuti;

1. all'osservanza dello Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
2. al pagamento della quota sociale.

Non è ammessa la trasmissibilità della quota associativa né una sua rivalutazione.

ART.7

I soci sono obbligati a versare una quota associativa annuale in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata per ogni esercizio sociale con delibera del consiglio Direttivo.

La quota associativa può variare da socio singolo. È compito del Consiglio Direttivo diversificare le quote, in funzione dei programmi di attività di ogni squadra e gruppo.

La quota sociale non è mai rimborsabile.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta l'automatica decadenza del socio.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

ART.8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte

ART.9

In caso di recesso, le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, con la restituzione della tessera sociale.

In caso di esclusione, la stessa sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;

2. che, senza giustificato motivo, si renda moroso per un periodo di 15 giorni del versamento della quota annuale;
 3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi della Progresso Volley
 4. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali alla Progresso Volley
- Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo (ad esclusione del caso di cui al punto 2) deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.
- L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

ART.10

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

I soci deceduti, receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

TITOLO V

Fondo Comune e Mezzi Finanziari

ART.11

L'Associazione trae sostentamento da:

1. contributi e quote associative dei soci
2. contributi di enti pubblici e privati
3. liberalità, lasciti, donazioni, sottoscrizioni e offerte anche di non soci
4. utili da saltuarie attività commerciali
5. sponsorizzazioni da parte di aziende pubbliche e private
6. da tutte le altre entrate che possono pervenire all'Associazione nello svolgimento delle sue attività (premi, riconoscimenti, cessioni di diritti alla prestazione sportiva)

Entrano a far parte del fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra, inclusa la proprietà dell'eventuale titolo sportivo o i diritti alle prestazioni sportive degli atleti tesserati.

Gli eventuali utili debbono essere tutti ed integralmente reinvestiti nella associazione per il raggiungimento dell'oggetto sociale. I proventi delle attività non possono essere in alcun modo divisi tra i soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali nemmeno in forma indiretta così come non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale,

Esercizio Sociale

ART.12

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01-09 al 31-08 dell'anno solare successivo. Il primo esercizio si chiuderà il 31/08/2001. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il consiglio direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

ART.13

Sono organi dell'associazione:

1. L'Assemblea degli Associati
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente

Assemblee

ART.14

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione; essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e da pubblicare sul sito internet della associazione almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e seconda convocazione.

ART.15

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria. In particolare:

1. approva il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
2. procede alla nomina delle cariche sociali;
3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza del presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
4. approva gli eventuali regolamenti;
5. approva il programma per le attività del successivo anno sportivo
6. delibera l'esclusione dei soci.
7. individua le attività secondarie e strumentali che possono essere svolte dalla associazione

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deva avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea può svolgersi con modalità telematiche a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

ART.16

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART.17

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentanti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. In presenza di associati minorenni, il diritto di voto sarà esercitato per il tramite dell' esercente la potestà genitoriale.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Le deliberazioni delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'associazione per cui occorrerà il voto favorevole di almeno i tre quinti (3/5) degli associati.

ART.18

L'assemblea è Presieduta dal presidente dell'associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario verbalizzatore è fatta dal presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare del verbale, sottoscritto, dal presidente e dal segretario.

Presso la sede dell'associazione, sono conservati sia i registri dei verbali delle assemblee e del consiglio direttivo, sia i bilanci sociali. Tali documenti sono a disposizione di tutti i soci per la loro visione; il socio che desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese

Consiglio Direttivo

ART.19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre a un massimo di quindici membri eletti tra gli associati.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono qualsiasi carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa Federazione sportiva o Disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia per cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da affiggersi in sede non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Sono altresì valide le sedute in cui, pur in mancanza della convocazione, sono presenti tutti i consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Di ogni seduta viene redatto un relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo;
3. compilare eventuali regolamenti interni;

4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
5. deliberare sulla costituzione e scioglimento delle squadre e dei gruppi;
6. deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
7. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione;
8. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi con modalità telematiche a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

ART.20

In caso di mancanza di uno o più componenti oppure per assenza ingiustificata per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli, nominando i primi tra i non eletti, i quali rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare tale modalità il Consiglio nomina altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea cui spetterà deliberare l'eventuale ratifica. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Presidente

ART.21

Il Presidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

TITOLO VII

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART.22

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Associati), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Scioglimento

ART.23

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con voto favorevole di almeno tre quinti (3/5) degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà sentita l'autorità preposta, qualora prevista dalla normativa vigente, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, quali la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, oppure a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola compromissoria

ART.24

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza del giudizio arbitrale secondo le regole previste dalla FIPAV.

Norma Finale

ART.25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge vigenti in materia di associazionismo sportivo, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.